

## **TI\_GERICHTE INC.2006.27203 vom 28. Juni 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-06-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2006.27203](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2006.27203)

FR: TI\_GERICHTE INC.2006.27203 du 28 juin 2006

IT: TI\_GERICHTE INC.2006.27203 del 28 giugno 2006

### **Regeste**

Istanza di libertà provvisoria.

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

L'accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria: il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente (con raccomandata del 23 giugno 2006) ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 CPP: in particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati la mattina del 26 giugno 2006 (ex art. 20 cpv. 3 CPP); il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade venerdì 30 giugno 2006 (essendo giovedì 29 giorno festivo ex art. 20 cpv. 3 CPP).

#### **E. 6**

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti. L'art. 95 CPP – corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpeabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'elenco dei motivi di interesse pubblico nell'art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale –, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128). (per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

#### **E. 7**

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l'esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato -, e dall'altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall'inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio. In concreto, sono senz'altro dati sufficienti indizi di colpevolezza a carico di \_\_\_\_\_.

Quest'ultimo ha, infatti, ammesso il suo coinvolgimento in circa 30 furti, con e senza scasso, avvenuti nel mendrisiotto a far tempo dall'estate 2005. In particolare, dopo un'iniziale reticenza (cfr. verb. GIAR 7.06.2006), nel successivo verb. pol. 7.06.2006 ha ammesso di aver commesso un ulteriore furto ai danni della \_\_\_\_\_, in quello del 14.06.2006 ha ammesso cinque furti ai danni di tale carrozzeria, nonché ulteriori furti ed, infine, nel corso del verb pol. 22.06.2006 ha dichiarato di averne commessi un'ulteriore decina. In 17 episodi vi è riscontro con la refurtiva sequestrata.

## **E. 8**

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi è consolidata giurisprudenza (e dottrina): "In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, *Procédure pénale suisse*, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, *Strafprozessrecht*, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito. E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: " Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freiheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es müssen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen ." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.). Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell'accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, BS 1999, § 68 no 13)." (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.) Nello stesso senso, la CRP: "I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di

impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)" (sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297) Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc.. Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo. Per quanto concerne i bisogni dell'inchiesta, il Procuratore pubblico, dopo aver evidenziato che risulta implicato in 29 furti, che per 17 vi è riscontro con la refurtiva sequestrata, rileva che verifiche attualmente in corso sugli ulteriori oggetti sequestrati rendono verosimile il coinvolgimento dell'accusato in ulteriori furti commessi con le medesime modalità ed in correttezza con terzi (essendo la refurtiva difficilmente trasportabile da una sola persona, in quanto molto voluminosa e di un certo peso), nonché di essere tuttora in attesa dei riscontri della scientifica su tracce biologiche ed impronte scarpe rinvenute sui luoghi dei furti. In sostanza, la ricostruzione dell'attività delinquenziale necessita di ulteriori puntuali e rigorose verifiche, in relazione alle quali esiste un concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, non essendo ancora stati identificati eventuali correi e neppure essendo stato possibile determinare la destinazione della merce sottratta e non rinvenuta né presso l'abitazione dell'accusato, né presso quello della sua ragazza. La difesa ritiene invece che tutte le prove principali sarebbero ormai state raccolte e contesta l'esistenza del pericolo di collusione ed inquinamento delle prove. A torto. Innanzitutto sono senz'altro dati i bisogni istruttori indicati dal Procuratore pubblico e l'inchiesta non può certo definirsi conclusa. Va poi ribadito che parte della refurtiva non è stata recuperata ed occorre pertanto verificare quale sia stata la sua destinazione, apparendo poco credibile che, essendo stati infruttuosi i tentativi di vendita a terzi, la stessa sia stata distrutta e buttata nei cassonetti della spazzatura, come sostenuto dall'accusato nel corso del verb. pol. 14.06.2006. A ciò si aggiunge che, in occasione di alcuni furti, si trattava di merce ingombrante e pesante (es. cassaforte, macchina radiocomandata) ciò che rende concreto il sospetto che \_\_\_\_\_ non agisse da solo, ma in correttezza con altre persone a tutt'oggi ignote, sospetto peraltro corroborato dalla deposizione del responsabile della \_\_\_\_\_, il quale ha dichiarato di aver udito la sera dell'arresto del qui istante due distinte voci all'interno della sua proprietà. In siffatte circostanze esiste quindi un concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con eventuali complici/correi ed eventuali ricettatori, rispettivamente in relazione alla destinazione data alla refurtiva. In conclusione gli atti istruttori ancora da esperire esigono il mantenimento del carcere preventivo di \_\_\_\_\_, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio dell'accusato stesso. Il fatto che i suddetti atti istruttori non siano ancora stati effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta, pur tenuto conto della sua complessità

- più furti commessi in un lasso di tempo di circa 1 anno - è stata sin qui condotta in modo celere e preciso, ritenuto anche che le ultime ammissioni di \_\_\_\_\_ (per oltre 10 furti) risalgono soltanto allo scorso 22 giugno 2006. Inoltre, in caso di scarcerazione, è, come detto, senz'altro dato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove sia con eventuali correi/complici, sia con gli eventuali ricettatori, nonché in relazione alla destinazione data alla merce sottratta (in alcuni casi non certo di modico valore: torre computer, schermi, stampanti, proiettore, DVD portatile, PC portatili, alcuni telefoni cellulari ecc).

## **E. 9**

Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483). Il magistrato inquirente lo evoca, evidenziando che, oltre ai fatti oggetto del presente procedimento, contro \_\_\_\_\_ sono ancora pendenti tre procedimenti, due per reati contro il patrimonio per fatti dell'ottobre 2005 e del gennaio 2006 ed uno per titolo di violenza contro funzionari e danneggiamento per fatti dell'aprile 2006. Se è vero che \_\_\_\_\_ è alla sua prima carcerazione e che ha alle spalle un passato tormentato, è altrettanto vero che gli istruttori sino ad ora esperiti hanno permesso di accertare il suo coinvolgimento in circa 30 furti, con scasso e senza scasso, commessi nel periodo estate 2005 fino al momento dell'arresto in flagranza del 6 giugno 2006, reati peraltro ammessi. Si tratta di un'attività delinquenziale intensa, di furti non certo "di poca importanza" (cfr. consid. 8) e neppure qualificabili come "bravate", come invece sostiene la difesa. Inoltre l'accusato nel corso del verb. Pol. 14.06.2006 ha - tra l'altro - affermato "Il motivo per cui commetto furti è poiché ho bisogno di denaro e di trovare il posto di lavoro fisso. Il mio tutore non mi aiuta per nulla e pertanto mi arrangio così". Se messo in libertà provvisoria l'accusato si troverebbe quindi nuovamente confrontato con l'assenza di una concreta ipotesi di lavoro e senza possibilità di entrate finanziarie legali, ad eccezione della somma versatogli dall'assistenza, e vi sarebbe pertanto concreto pericolo che egli ritorni a commettere furti. Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b), peraltro la stessa difesa condivide le considerazioni espresse dal Procuratore pubblico circa il "preoccupante l'aspetto delle reiterazione, considerata la sua giovane età ed il fatto che, nonostante l'apertura di altri procedimenti penali, abbia continuato a commettere atti criminosi" (cfr. preavviso p. 2). Non modifica questa conclusione il fatto che in sede di conferma dell'arresto il pericolo di reiterazione non sia stato indicato a motivazione della conferma stessa. L'individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte (Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103). Non può entrare in considerazione l'adozione di misure sostitutive, quali quelle proposte dalla difesa, in quanto inidonee a scongiurare il pericolo di recidiva (es. deposito documenti di legittimazione, obbligo di presentarsi regolarmente ad un ufficio di polizia) e quello di collusione ed inquinamento delle prove, anch'esso dato nella fattispecie, rispettivamente inattuabili (ad esempio il divieto di prendere contatto con eventuali persone che potrebbero essere ritenute coinvolte, quindi non ancora identificate).

## **E. 10**

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e della complessità dell'inchiesta è sicuramente data. L'accusato è stato arrestato la notte fra il 6 ed il 7 giugno 2006 in flagranza di furto. In questo lasso di tempo l'inchiesta è proceduta con celerità, tenuto anche conto della complessità dell'inchiesta determinata dal numero di furti (con e senza scasso), dall'assenza di indicazioni quo alla destinazione della refurtiva e considerato che l'accusato, dopo aver dapprima mantenuto un atteggiamento reticente (cfr. verb. GIAR 6.06.2006), ad ogni verbale confessa il suo coinvolgimento in ulteriori furti. Resta sottinteso l'obbligo per il magistrato inquirente - il quale ha comunque assicurato l'ininterrotto e spedito procedere dell'inchiesta (cfr. preavviso p. 3) - di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

## **E. 11**

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di \_\_\_\_\_ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l'istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP). Per questi motivi, richiamati gli articoli 139, 144, 186 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP, decide: 1. L'istanza di libertà provvisoria è respinta. 2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: giudice Ursula Züblin

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.